

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021
432/2021/R/EEL

RIDETERMINAZIONE, PER ALCUNE IMPRESE DISTRIBUTRICI CON MENO DI 25.000 PUNTI
DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1177^a riunione del 18 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 146/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato D, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 104/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 104/2021/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, n. 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 7 giugno 2018, n. 5/2018 (di seguito: determinazione 5/2018-DIEU);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- il comma 9.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione, per gli anni 2016 e 2017 si applica il regime tariffario individuale di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT per tutte le imprese distributrici indipendentemente dal numero di punti di prelievo serviti;
- con deliberazione 104/2021/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2016 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive, sono utilizzati:
 - i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell’ambito della raccolta dati “RAB Elettricità”, relativi all’anno 2015 (ANS15);
 - le stratificazioni degli investimenti e contributi relativi al servizio di distribuzione (inclusa l’attività di commercializzazione) trasmesse alla CSEA dalle imprese ai sensi delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL e della determinazione 5/2018 – DIEU;
- alcune imprese hanno fornito, nell’ambito delle suddette raccolte dati, informazioni relative a contributi TICA e *Forfait* afferenti ad annualità che,

secondo la regolazione vigente, non vengono portate in detrazione del capitale investito netto oggetto di remunerazione;

- l'inclusione di tali contributi nel calcolo tariffario ha comportato, per tali imprese, una sottostima delle tariffe di riferimento determinate con la deliberazione 104/2021/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle determinazioni tariffarie, qualora vengano individuati casi in cui le tipologie di clienti finali servite dalle imprese distributrici variano nel tempo, vengono adottate procedure operative standardizzate finalizzate ad evitare mancati riconoscimenti dei costi per effetti di un improprio dimensionamento dei singoli parametri tariffari; e che l'impresa A.S.S.M S.p.A. - Tolentino ha evidenziato il persistere di un'anomalia su un parametro tariffario approvato con deliberazione 104/2021/R/EEL;
- nel caso dell'impresa SEA S.C. da approfondimenti effettuati è emerso come la mancanza di alcune informazioni non abbia consentito di valorizzare completamente, nell'ambito delle determinazioni tariffarie approvate con deliberazione 104/2021/R/EEL, il valore del capitale investito relativo ad una porzione di rete acquisita.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 104/2021/R/EEL prevede una limitazione d'ufficio delle tariffe di riferimento risultate superiori al triplo del valore medio nazionale in analogia con quanto già compiuto in occasione di precedenti determinazioni tariffarie approvate con deliberazioni 153/2014/R/EEL, 154/21014/R/EEL e 146/2015/R/EEL;
- la rideterminazione delle tariffe di riferimento per alcune imprese distributrici modifica, seppur marginalmente, il suddetto valore medio nazionale rendendo necessario un ricalcolo della soglia di limitazione d'ufficio, in lieve aumento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere a rideterminare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, relative all'anno 2016 al fine di:
 - escludere dal calcolo tariffario le informazioni fornite nell'ambito della raccolta dati RAB con riferimento a contributi TICA e *Forfait* afferenti ad

- annualità che, secondo la regolazione pro-tempore vigente, non venivano portate in detrazione del capitale investito netto oggetto di remunerazione;
- sanare le anomalie individuate conseguenti alla variazione delle tipologie contrattuali servite dalle imprese distributrici;
 - integrare con riferimento all'impresa SEA S.C, la valorizzazione del capitale investito oggetto di remunerazione relativo ad una porzione di rete acquisita sulla base delle nuove informazioni disponibili;
 - ridefinire la limitazione d'ufficio delle tariffe di riferimento risultate superiori al triplo del valore medio nazionale

DELIBERA

1. di rideterminare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento e la relativa tabella allegata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini